

Via E. Filiberto n. 6 – Cuneo Tel./fax 0171/693703 Cod. Fiscale: 80019660044 Web: http.//www.csicuneo.it E-mail: segreteria@csicuneo.it

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

ATTIVITA' PROGETTATA di CALCIO a 7 cat. "UNDER 8" – "UNDER 10" - "UNDER 12" - REGOLAMENTO FASE LOCALE -

Il Comitato C.S.I. di Cuneo indice ed organizza nell'arco della stagione sportiva 2024/2025 l'attività locale di calcio a 7 per le categorie "Under 8 – Under 10 – Under 12" che fa riferimento al Regolamento del gioco del calcio "A7" C.S.I., integrato da codeste Norme di Partecipazione e, per quanto non contemplato, ai "REGOLAMENTI NAZIONALI DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA – Sport In Regola EDIZIONE 2021 aggiornato al 1° settembre 2022" consultabili sul sito www.csi-net.it, alla voce "Attività Sportiva – Doc DTN – Regolamento Nazionale "Sport in regola"; ed allo Statuto del C.S.I.

Art. 1 – CATEGORIE

- ⇒ cat. "UNDER 8": atleti nati negli anni 2017 e successivi che siano in possesso della tessera CSI vidimata per la stagione sportiva 2024/2025 è possibile far partecipare all'attività ragazze di un anno superiore rispetto a quella stabilita.
- ⇒ cat. "UNDER 10": atleti nati negli anni 2015 e successivi (nelle fasi regionali e nazionali non potranno essere schierati atleti di età inferiore al 2018), è possibile far partecipare all'attività ragazze di un anno superiore rispetto a quella stabilito, che siano in possesso della tessera CSI vidimata per la stagione sportiva 2024/2025; le squadre che parteciperanno alla fase regionale dei Campionati Nazionali potranno tesserare gli atleti sino alla data del 28 febbraio 2025. Oltre tale data potranno integrare l'organico con n. 3 atleti da tesserare entro il 20 maggio 2025. Se si tratta di atleti federali, consultare il seguente art. 4 "NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC").
- ⇒ cat. "UNDER 12": atleti nati negli anni 2013 e successivi (nelle fasi regionali e nazionali non potranno essere schierati atleti di età inferiore al 2016), è possibile far partecipare all'attività ragazze di un anno superiore rispetto a quella stabilita, che siano in possesso della tessera CSI vidimata per la stagione sportiva 2024/2025; le squadre che parteciperanno alla fase regionale dei Campionati Nazionali potranno tesserare gli atleti sino alla data del 28 febbraio 2025. Oltre tale data potranno integrare l'organico con n. 3 atleti da tesserare entro il 20 maggio 2025. Se si tratta di atleti federali, consultare il seguente art. 4 "NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC").

Si precisa che tutti gli atleti dovranno presentare obbligatoriamente alla propria Società Sportiva di appartenenza il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva AGONISTICA al compimento anagrafico del 12° anno di età, tale certificazione dovrà essere presentata a partire dal giorno di inizio dell'anno sportivo anche se precedente alla data di compimento dell'età minima (l'età minima dovrà comunque essere compiuta all'interno dell'anno sportivo 01 luglio – 30 giugno).

Rimane inteso che fino al 11° anno di età occorre presentare il certificato di idoneità per la pratica sportiva NON AGONISTICA

<u>LE CATEGORIE UNDER 10 e UNDER 12</u> al termine della fase provinciale <u>POTRANNO PARTECIPARE</u> <u>A "SPORT & GO – CRESCERE CON LO SPORT"</u>, il percorso formativo di attività sportiva del Centro Sportivo Italiano (per accedere alla fase Nazionale sarà obbligatoria la partecipazione alla tappa di atletica regionale prevista nel mese di aprile 2025)

Art. 2 - DISPOSIZIONI SULL'USO DEI DEFIBRILLATORI

Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni

- 1. A far data dal 1° luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato CSI (oppure da una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, <u>o prima nominate in calendario</u> di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:
 - un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);
 - > il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.
- 2. Le società sportive prima dell'inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in mancanza, del capitano, hanno l'obbligo di appurare la presenza del *DAE* all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.
- La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell'apposito spazio previsto nell'elenco atleti da presentare all'arbitro della gara.
- 3. In assenza o indisponibilità del *DAE* o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, l'arbitro non darà inizio alla gara, riportando l'accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, commineranno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili, perdita della gara a tavolino e l'ammenda stabilita (vedi tabella ammende e tasse art. 40). Eventuali indisponibilità del *DAE* o del personale formato all'utilizzazione dello stesso occorse a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari.
- 4. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con "fasi a concentramento" o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l'onere della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all'uso e alla gestione del *DAE*.

Art. 3 – SCADENZA ISCRIZIONI

Ogni società sportiva può iscrivere più squadre con un numero illimitato di giocatori e dovrà presentare la propria iscrizione entro e non oltre <u>SABATO' 21 SETTEMBRE 2024.</u>

Per le iscrizioni pervenute oltre tale data la commissione si riserva di accettarne l'ammissione in base alle esigenze di calendario.

Art. 4 – NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ CSI DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

1 - Norme generali

- 1. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.
- 2. Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIGC ad Atleti e dirigenti, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.
- 3. Non sussiste divieto di partecipazione all'attività CSI per dirigenti FIGC, tranne nel caso in cui gli stessi siano anche giocatori federali. In questo ultimo caso possono partecipare all'attività CSI alle condizioni riportate nei successivi articoli.

2 - Categorie "Ragazzi Under 14" - "Allievi" – "Juniores"

1. Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi.

> 3 - Categorie "Top Junior" e "Open"

1. Possono partecipare all'attività CSI per il:

Calcio a 11 maschile:

- i tesserati FIGC di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;

Calcio a 11 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;

Calcio a 7 maschile:

- i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;

Calcio a 7 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A;

Calcio a 5 maschile:

- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
- i tesserati FIGC di calcio a 11 di Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria Terza Categoria;

Calcio a 5 femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite.
- le tesserate FIGC di calcio a 11 di qualsiasi Serie o Categoria;
- 2. Con il termine "partecipare" deve intendersi l'effettiva partecipazione di un atleta al gioco e non la sua semplice iscrizione in distinta o la presenza in panchina.
- 3.Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in FIGC considerate le limitazioni di cui al precedente art.1 (3).
- 4. Gli atleti "svincolati FIGC" possono prendere parte all'attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria federale di provenienza.
- 5. Possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche gli atleti federali non "svincolati", purché gli stessi, a far data dal 1 luglio della stagione sportiva in corso, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale di Categorie e Serie già espressamente vietate da precedente §3 punto 1.
- 6. Non sono ammessi a partecipare alle gare CSI gli atleti FIGC, che pur rientrando per età nelle categorie Top Junior e/o Open CSI, risultano tesserati in federazione con Società Sportive che militano in Serie o Categorie vietate (cfr. 3 , punto 1) nonostante gli stessi atleti disputino campionati giovanili FIGC.
- 7. Nel caso in cui un atleta tesserato nella stagione in corso in FIGC per una serie o categoria vietata (di cui al precedente comma 1), sia ceduto in prestito e/o trasferito (a titolo provvisorio o definitivo) ad altra Società sportiva FIGC e quindi poi si tesseri al CSI, per determinare il livello agonistico dell'atleta e quindi la

possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIGC.

- 8. Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri. Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il parere della Direzione Tecnica Nazionale. Gli atleti che prendono parte ai campionati federali della Repubblica di San Marino e/o di Città del Vaticano, di qualsiasi serie o categoria, possono prendere parte all'attività del CSI.
- 9. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l'art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell'infrazione ovvero dal momento in cui l'atleta si è trovato in posizione irregolare.

Art. 5 – SOCIETA' PARTECIPANTI CON PIU SQUADRE NELLA STESSA CATEGORIA

Le società che partecipano ad una manifestazione con PIÙ SQUADRE NELLA MEDESIMA CATEGORIA devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. NON È CONSENTITO in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione.

ART. 6 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE CATEGORIE UNDER 8 – 10 e 12 AUTOARBITRATE

€ 50,00 - quota di affiliazione al C.S.I. (le società sportive che iscrivono più squadre al C.S.I.

pagheranno l'affiliazione UNA SOLA VOLTA, all'atto dell'iscrizione della società

sportiva stessa);

€ 100,00 - quota di iscrizione al campionato.

Art. 7 – RIUNIONE ORGANIZZATIVA

MARTEDI' 24 SETTEMBRE 2024 alle ore 21.00 presso *la sede CSI – Via E. Filiberto 6 - CUNEO* è convocata la riunione dei responsabili delle squadre partecipanti, per la presentazione del calendario delle gare, nel rispetto delle indicazioni programmatiche elaborate al termine del precedente anno sportivo ed approvate dal Consiglio del Comitato. La partecipazione a tale riunione è obbligatoria per tutte le squadre iscritte. In ogni caso le società assenti dovranno adeguarsi a quanto deciso dall'assemblea.

Art. 8 – TERRENO DI GIOCO, INIZIO CAMPIONATI, DISPUTA DELLE GARE

Per tutte le categorie per ogni squadra iscritta dovrà essere segnalata la disponibilità dell'impianto dove disputare gli incontri casalinghi. L'IMPIANTO DOVRÀ ESSERE DISPONIBILE ALMENO 1 VOLTA OGNI 15 GIORNI.

Il terreno di gioco, se non sintetico, deve essere regolarmente RASATO e <u>TRACCIATO</u> (comprese le aree di rigore) le dimensioni minime consentite sono 25 X 46 metri, le massime 40 X 70 metri; costituiscono parte integrante del terreno di gioco le attrezzature obbligatorie che devono essere messe a disposizione degli ufficiali di gara. Esse sono: n. 2 porte con le reti misure minime consentite mt. 5 X 2, massime mt. 7,32 X 2,44, n. 4 bandierine calci d'angolo e n. 2 bandierine per gli assistenti dell'arbitro, per le categorie UNDER 8 e UNDER 10 è consentito l'utilizzo di porte da calcetto mt. 3 X 2, mentre per la categoria UNDER 12 sono concesse porte di misura minima di mt. 4 X 2.

<u>La squadra ospitante sarà ritenuta responsabile di eventuali mancanze</u> che verranno sanzionate con l'ammenda stabilita (vedi tabella ammende e tasse art. 40) <u>ANCHE NEL CASO IN CUI IL CAMPO NON SIA DI</u> **PROPRIETA' O IN GESTIONE DELLA SQUADRA STESSA.**

Tutti i campionati avranno inizio LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2024

Per tutte le categorie le partite si potranno disputare durante la settimana con i seguenti giorni ed orari (in base alla disponibilità dei campi):

- * le partite da disputarsi dal LUNEDI' al VENERDI' dovranno avere inizio tra le ore 18.00 e le ore 19.30;
- * le partite da disputarsi il SABATO dovranno avere inizio tra le ore 15.00 e le ore 18.00;
- * le partite da disputarsi la DOMENICA MATTINA dovranno avere inizio tra le ore 10.00 e le ore 11.00

Le squadre partecipanti dovranno rispettare il calendario così come stilato e solo per comprovate esigenze e con comunicazione in tempo utile, sarà possibile stabilire variazioni all'orario o al giorno in calendario, che comunque dovranno prima essere concordate tra le squadre interessate e poi comunicate alla Segreteria.

Le società che non si presenteranno in campo saranno considerate rinunciatarie con la relativa sconfitta per 0 - 4 così come da regolamento C.S.I.

La commissione prenderà in considerazione nel limite del possibile, le esigenze che le squadre vorranno presentare prima della compilazione dei calendari, dopodiché non sarà più possibile variare se non per le comprovate esigenze presentate in tempo utile alla segreteria del C.S.I..

Art. 9 - CLASSIFICA

La classifica è stabilita per punti, attribuendo tre punti per ogni partita vinta, un punto per ogni partita pareggiata e zero punti per ogni sconfitta.

Art. 10 - DURATA DELLE GARE

Gli incontri si svolgeranno su due tempi di gioco della durata ciascuno di 25' con intervallo di 5'.

Art. 11 - NUMERO MINIMO DI GIOCATORI PER DARE INIZIO E PROSEGUIRE UNA GARA

Il numero minimo per dare inizio e proseguire una gara è di **QUATTRO** giocatori.

Art. 12 - FORMAZIONE INCOMPLETA

Alla squadra che inizierà l'incontro in formazione incompleta (meno di 7), verrà inflitta una sanzione di € 5,00 per ogni calciatore mancante (vedi tabella ammende e tasse art. 40)

Art. 13 – TEMPO DI ATTESA

Qualora, all'ora fissata per l'inizio di una gara, una squadra non fosse ancora presente in campo, la società avversaria e l'arbitro saranno in obbligo di attenderla per 25 minuti. Se il ritardo è superiore a 10′, alla squadra in difetto verrà comminata per la prima volta la condizionale; a partire dalla seconda volta l'ammenda di € 5,00, con aumento progressivo di € 5,00 per ogni volta successiva (vedi tabella ammende e tasse art. 40)

Art. 14 - PALLONI PER LA DISPUTA DELLA GARA

Entrambe le società dovranno mettere a disposizione della gara almeno nr. 1 pallone per calcio a 11 n. 4. Alla squadra in difetto verrà comminata per la prima volta la condizionale; a partire dalla seconda volta in avanti l'ammenda di € 5,00 (vedi tabella ammende e tasse art. 40)

Art. 15 - TESSERAMENTO CSI

- 1. Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di tessera va riportato nell'elenco e la tessera, anche se realizzata secondo le procedure previste dal sistema di Tesseramento On Line" CSI, va presentata all'arbitro per il relativo controllo.
- 2. Devono essere anche accluse all'elenco e presentate all'arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi nel campo di gara;
- 3. Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le tessere individuali realizzate dal Comitato CSI:
- con la "Distinta elettronica" dei partecipanti alla gara, realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI.
- oppure presentando la lista certificata allegata direttamente alla distinta se compilata a mano.

Art. 16 - DISTINTA GIOCATORI

Sarà possibile utilizzare due tipi di distinta:

- La distinta elettronica online
- la distinta giocatori normale scaricabile dal sito del C.S.I. di Cuneo: www.csicuneo.it alla voce "Modulistica" "Modulistica per le squadre" "Distinta giocatori".

La distinta elettronica online

In caso di presentazione della "Distinta di gioco elettronica" realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI, gli atleti e dirigenti riportati nella stessa non hanno l'obbligo di presentare la tessera CSI, ma solo uno dei documenti di identità. Nel caso di aggiunte a mano di uno o più nominativi sulla "Distinta di gioco elettronica", solo per gli atleti e/o i dirigenti aggiunti, bisogna presentare la tessera CSI oppure la lista certificata.

La distinta giocatori normale

Deve essere obbligatoriamente utilizzata la distinta giocatori scaricabile dal sito del C.S.I. di Cuneo: www.csicuneo.it alla voce "Modulistica" – "Modulistica per le squadre" – "Distinta giocatori".

L'elenco dei partecipanti alla gara deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara.

Di essi va OBBLIGATORIAMENTE scritto il numero di maglia, cognome e nome, data di nascita, numero di tessera CSI.

Vanno pure segnalati nell'elenco i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e vice-capitano.

Nella distinta dei partecipanti vanno inoltre indicati il dirigente accompagnatore ufficiale, il dirigente addetto agli ufficiali di gara e tutte le altre persone aventi diritto ad accedere al recinto di giuoco, indicando di ciascuno OBBLIGATORIAMENTE il cognome e nome, data di nascita, numero di tessera CSI.

A far data dal 1° luglio 2017 è fatto obbligo alla società sportiva ospitante, o <u>prima nominata in calendario,</u> di inserire i dati della persona formata all'utilizzo del DAE indicandone OBBLIGATORIAMENTE il cognome e nome, data di nascita, indirizzo e Codice Fiscale.

Per entrambi i tipi di distinta dovranno essere cancellate, <u>obbligatoriamente</u>, le persone che pur inserite negli elenchi, (distinta precompilata), non hanno diritto a partecipare (squalificati), o assenti che non prenderanno parte all'incontro.

NON SARA' CONSENTITO ACCESSO A PERSONE DIVERSE DA QUELLE ELENCATE.

Il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra (o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano) <u>almeno 15' prima dell'orario fissato per l'inizio della gara</u> deve consegnare all'arbitro l'elenco dei partecipanti alla gara debitamente sottoscritto (non è richiesta la firma dell'arbitro).

Se la distinta giocatori verrà consegnata incompleta, alla squadra in difetto verrà comminata per la prima volta la condizionale; a partire dalla seconda volta in avanti, l'ammenda prevista (vedi tabella ammende e tasse art. 40).

Art. 17 - DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

- 1. I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.
- 2. Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:
- attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;
- attraverso la tessera con foto realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con

foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI.

- mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.
- 3. Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici mediante l'accettazione della "Lista certificata di tesseramento" oppure delle "Distinte di Gioco online".
- 4. In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma 2, punto 1.

Art. 18 - VERIFICA DEGLI ELENCHI E DEI DOCUMENTI

- 1. Gli arbitri, ricevuti gli elenchi e i documenti, provvederanno a verificarne l'esatta e completa compilazione, la corrispondenza tra i nomi riportati negli elenchi, i documenti esibiti, nonché l'esatta indicazione e il numero di ciascuno di essi.
- In caso di non corretta o incompleta compilazione degli elenchi inviteranno il dirigente interessato a regolarizzare e completare gli stessi.
- 2. In caso di mancanza di tessere CSI o di documenti di riconoscimento inviteranno il dirigente interessato a produrli subito e a regolarizzare la posizione dei suoi tesserati con le modalità di cui agli articoli precedenti.
- 3. Gli arbitri riconsegneranno le tessere CSI e i documenti al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in mancanza al capitano, al termine dell'incontro.
- 4. In caso di presentazione della "Distinta di gioco elettronica" realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI, gli atleti e dirigenti riportati nella stessa non hanno l'obbligo di presentare la tessera CSI, ma solo uno dei documenti di identità previsti al precedente art. 17. Nel caso di aggiunte di uno o più nominativi sulla "Distinta di gioco elettronica", solo gli atleti e/o i dirigenti aggiunti dovranno presentare anche le tessere CSI oppure la lista certificata.
- 5. Ad insindacabile giudizio dell'arbitro, qualora la tessera CSI munita di foto (o il documento di riconoscimento pur essendo lo stesso non più in corso di validità) non consentisse un inequivocabile riconoscimento della persona, l'atleta o il dirigente non potrà prendere parte alla gara.

Art. 19 - RICONOSCIMENTO

- 1. Completato il controllo degli elenchi e dei documenti, si procederà al riconoscimento di tutte le persone in essi riportate. Gli arbitri partecipano al riconoscimento in divisa, gli atleti con la tenuta di gioco completa.
- 2. Il riconoscimento avviene secondo quanto previsto dall'articolo 17. Concluso il riconoscimento di ambedue le squadre, l'arbitro intratterrà gli atleti e i dirigenti per fornire brevi istruzioni o alcune raccomandazioni in merito al comportamento da tenere nel corso dell'incontro e alle modalità di comunicare con gli ufficiali di gara; potrà, se richiesto, fornire i necessari chiarimenti a quesiti o dubbi posti dai partecipanti alla gara. L'arbitro controfirma quindi gli elenchi nello spazio <u>ove</u> previsto e consegna una copia di ciascuno di essi al dirigente accompagnatore, o, in mancanza, al capitano dell'altra squadra.
- 3. All'atto del riconoscimento l'arbitro chiamerà ogni nominativo presente in distinta con il cognome; il nominato risponderà con il proprio nome e mostrerà, se giocatore, il numero di maglia.
- 4. Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l'arbitro non li depennerà dall'elenco ma provvederà ad identificare gli stessi al momento del loro effettivo arrivo.

Art. 20 - INTEGRAZIONE O CAMBIAMENTO DEGLI ELENCHI

- 1. Prima dell'inizio della gara, le squadre possono chiedere all'arbitro di modificare o integrare gli elenchi già consegnati anche se è già stato effettuato il riconoscimento, ferme restando le limitazioni e i tempi di scadenza previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.
- 2. In ogni caso l'arbitro provvederà ad identificare gli atleti da inserire nell'elenco alla presenza del capitano dell'altra squadra e ad apportare le relative correzioni sugli elenchi sia nella copia che è rimasta in suo possesso sia in quella già consegnata alla squadra avversaria.

Art. 21 - CONTROLLO DEI DOCUMENTI DA PARTE DELLE SOCIETA'

Ogni società sportiva tramite il proprio dirigente o il suo capitano, assiste al riconoscimento dei giocatori dell'altra squadra, può chiedere all'arbitro di esaminare direttamente, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento della squadra avversaria.

Art. 22 – ABBIGLIAMENTO DEGLI ATLETI

Tutti gli atleti, sia titolari che le riserve devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale dal nr. 1 al nr. 99. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni. La distinta dei giocatori può riportare l'inserimento di un solo atleta contraddistinto con il numero "0" (zero). Quindi agli altri giocatori devono essere assegnati dei numeri di maglia che permettano il loro riconoscimento.

Nel caso di due o più atleti senza numero, oppure di due o più numeri "0" (zero), si incorrerà nella sanzione di "distinta giocatori incompleta" con relative ammende, dopo l'applicazione della condizionale (vedi tabella ammende e tasse art. 40).

Art. 23 – RICHIESTA SPOSTAMENTO GARA

Fatta salva la facoltà spettante al Comitato CSI di modificare - rispetto a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale - in ogni tempo, data, luogo e orario lo svolgimento delle gare dandone comunicazione formale alle Società interessate, la C.T. può concedere lo spostamento di gare (rinvio, anticipo, posticipo) alle Società che lo richiedono.

SI PRECISA CHE PER LE ULTIME DUE GIORNATE in calendario di ogni fase di campionato VERRANNO CONCESSI SPOSTAMENTI GARA <u>ESCLUSIVAMENTE A CONDIZIONE CHE</u> sul modulo di richiesta spostamento gara vengano OBBLIGATORIAMENTE indicati DATA – CAMPO – ORA del recupero, CONCORDATO TRA LE DUE SQUADRE, e che lo stesso venga fissato entro la data dell'ultima gara in calendario per la fase di campionato in corso di svolgimento.

Nel caso in cui il calendario preveda delle fasi ad ELIMINAZIONE DIRETTA, <u>NON VERRANNO CONCESSI</u> spostamenti gara.

I requisiti OBBLIGATORI per l'accoglimento delle richieste da parte della C.T. sono i seguenti:

- CONSENSO della SQUADRA AVVERSARIA allo spostamento della gara;
- Indicazione sul modulo di richiesta del NOMINATIVO e NUMERO DI TELEFONO del responsabile della SQUADRA AVVERSARIA contattato dalla squadra richiedente per ottenere il consenso allo spostamento della gara;
- Invio della richiesta entro i termini stabiliti ed indicati di seguito;
- PAGAMENTO di una tassa a TOTALE CARICO della squadra RICHIEDENTE.

PER LO SPOSTAMENTO GARA È PREVISTA UNA TASSA PARI A:

- Categorie: UNDER 8
 - = € 10,00 se inserita data del recupero; (vedi tabella ammende e tasse art. 40)
 - = € 20,00 se non inserita data del recupero; (vedi tabella ammende e tasse art. 40)

A PARTIRE DAL SECONDO SPOSTAMENTO GARA E SEGUENTI, LA TASSA E' PARI A

- = € 15,00 se inserita data del recupero; (vedi tabella ammende e tasse art. 40);
- = € 30,00 se non inserita data del recupero; (vedi tabella ammende e tasse art. 40)

- Categorie: UNDER 10, UNDER 12, RAGAZZI, ALLIEVI/E, JUNIORES, TOP JUNIOR, OPEN
 - = € 15,00 se inserita data del recupero; (vedi tabella ammende e tasse art. 40);
 - = € 30,00 se non inserita data del recupero; (vedi tabella ammende e tasse art. 40)

A PARTIRE DAL SECONDO SPOSTAMENTO GARA E SEGUENTI, LA TASSA E' PARI A

- = € 20,00 se inserita data del recupero; (vedi tabella ammende e tasse art. 40);
- = € 50,00 se non inserita data del recupero; (vedi tabella ammende e tasse art. 40)

La Società richiedente dovrà far pervenire alla C.T. la richiesta per iscritto, <u>utilizzando obbligatoriamente il modulo</u> <u>"Spostamento gara"</u> - disponibile presso la Segreteria CSI o scaricabile dal sito <u>www.csicuneo.it</u>, alla voce "Modulistica" - ENTRO 48 ORE PRIMA DELL'ORARIO FISSATO PER L'INIZIO DELL'INCONTRO.

LE RICHIESTE INCOMPLETE O GIUNTE FUORI TERMINE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

L'accettazione della richiesta da parte della Commissione Tecnica verrà ufficializzata tramite comunicazione alle società interessate alla variazione. Trascorsi tali termini saranno accettate unicamente richieste di spostamento gare per partecipazione ad altre manifestazioni organizzate dal C.S.I., oppure per indisponibilità dell'impianto; in quest'ultimo caso dovranno essere presentate per iscritto e controfirmate dal responsabile dell'Ente proprietario o gestore dell'impianto stesso.

Art. 24 – RINUNCIA GARA

Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come "rinuncia preannunciata".

In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo e nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della gara a tavolino.

La Società richiedente dovrà far pervenire alla C.T. la richiesta per iscritto (anche via fax/e-mail), utilizzando il modulo "Rinuncia gara" - disponibile presso la Segreteria CSI o scaricabile dal sito www.csicuneo.it, alla voce "Modulistica" - compilata e firmata in ogni sua parte, entro-le-ore-12.00 del giorno della disputa della gara in tutti i giorni della settimana tranne la domenica (in tal caso la richiesta deve pervenire entro le ore 12.00 del sabato).

Art. 25 – RECUPERI GARA

Per i recuperi delle gare rinviate (<u>sia per impraticabilità di campo che su richiesta di spostamento gara</u>) la squadra prima nominata dovrà:

- contattare la squadra avversaria;
- concordare con essa la data del recupero;
- comunicarla per iscritto via e-mail a: segreteria@csicuneo.it indicando la data, l'ora ed il luogo del recupero stabiliti di comune accordo.

In ogni caso i recuperi dovranno essere necessariamente inseriti nell'arco di tempo intercorrente tra la prima e ultima gara in calendario per la fase di campionato in corso di svolgimento.

Se il recupero gara <u>NON</u> verrà concordato entro la fine di ogni fase di campionato, la partita verrà <u>DATA</u> <u>PERSA A TAVOLINO</u> ad entrambe le squadre a prescindere da chi chiederà lo spostamento gara.

Art. 26 – SOSTITUZIONE GIOCATORI

- Le sostituzioni dei giocatori sono illimitate e possono essere effettuate in qualsiasi momento della partita, purché a gioco fermo e purché autorizzate dal direttore di gara (es.: calcio di punizione, fallo laterale, calcio d'angolo ecc.), senza distinzione alcuna del ruolo.
- Il calciatore sostituito potrà nuovamente partecipare al giuoco in qualsiasi momento previa altra sostituzione come al punto precedente.

- Tutti gli atleti presenti in distinta dovranno scendere in campo **obbligatoriamente**; i giocatori sostituiti potranno nuovamente prendere parte alla gara senza alcuna limitazione.

Art. 27 - ARBITRO

La squadra ospitante e/o prima nominata in calendario deve mettere a disposizione un dirigente per svolgere la funzione di arbitro.

Per poter arbitrate le partite in programma da calendario occorre aver frequentato il corso organizzato dal C.S.I.

Pertanto è **indetto** il **CORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO PER DIRIGENTI ARBITRI** rivolto alle categorie Under 8-10-12.

Durata del corso tre serate (orario 20.30 – 23.00 presso la sede del C.S.I. di Cuneo Via E. Filiberto 6); con la presenza obbligatoria per almeno due serate.

- lunedì 07 ottobre 2024;
- <u>lunedì 14 ottobre 2024;</u>
- lunedì 21 ottobre 2024;

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione indispensabile per poter arbitrare nei rispettivi campionati.

Il corso interamente approntato sul comportamento che l'arbitro deve tenere nei confronti delle Società, delle squadre, degli atleti e dei loro accompagnatori sia negli spogliatoi sia in campo, abiliterà tutti i Dirigenti che l'hanno frequentato ad essere gli unici autorizzati alla direzione della gara, indipendentemente dal fatto che la propria squadra sia ospitante o ospitata. In tal modo sono definitivamente esclusi da tale incombenza tutti quelli che non hanno partecipato a nessun corso.

La direzione delle gare (a partire dal 28 ottobre 2024) sarà affidata esclusivamente a chi ha ricevuto una preparazione di base indispensabile ad assicurare il rispetto delle Regole comportamentali e di gioco.

Nel caso non venga osservata tale normativa, sarà assegnata la perdita della partita a tavolino per 4 a 0 alla squadra in difetto.

Chi svolge le mansioni di arbitro non può contemporaneamente svolgere le mansioni di dirigente per motivi di imparzialità; pertanto, la squadra ospitante dovrà avere a disposizione un ulteriore dirigente (regolarmente tesserato CS.I.) che si occupi della squadra nel corso della gara.

La società che mette a disposizione l'arbitro risponderà dell'operato dello stesso in base agli art. 32 e 33 dei Regolamenti Nazionali "Sport in regola 2021" (pag. 19 - Responsabilità Oggettiva).

L'arbitro deve:

- essere in grado di gestire l'incontro e di dare ufficialità al medesimo;
- fare l'appello ai giocatori;
- riassumere brevemente le regole;
- essere presente sul terreno di gioco fino all'uscita di entrambe le squadre e dei loro dirigenti al termine dell'incontro e, se necessario, intervenire per risolvere eventuali problemi e/o incidenti tra le squadre;
- scrivere sul referto di gara eventuali segnalazioni e/o sanzioni a carico dei tesserati partecipanti all'incontro;
- dare spiegazioni delle sue decisioni in caso di incomprensioni;
- ricevere eventuali osservazioni scritte se le stesse vengono compilate sul campo da una o ambedue le squadre che hanno disputato l'incontro ed eventuali preannunci di reclamo.

Art. 28 - REGOLA DEL FUORI GIUOCO

Non viene applicata la regola del fuori giuoco.

Art. 29 - RIMESSA LATERALE

- ➤ Cat. UNDER 8: la rimessa laterale dovrà essere eseguita con i piedi: non è possibile realizzare una rete direttamente nella porta avversaria o direttamente nella propria porta, nel caso il gioco dovrà essere ripreso con un calcio di rinvio se nella porta avversaria, con un calcio d'angolo se nella propria porta;
- ➤ Cat. UNDER 10 e UNDER 12: la rimessa laterale dovrà essere effettuata con le mani, nel caso il pallone finisca direttamente in porta vige la stessa regola di cui sopra.

Art. 30 - CALCIO DI RINVIO

Il calcio di rinvio viene eseguito con i piedi con il pallone fermo all'interno dell'area, dal portiere o da un proprio compagno, quando il pallone esce dal terreno di gioco dalla linea di porta toccato per ultimo da un calciatore della squadra avversaria e contrariamente a quanto previsto dai regolamenti del calcio **non** può segnare direttamente una rete.

Il portiere se para un tiro può poi rilanciare con i piedi o con le mani e contrariamente a quanto previsto dai regolamenti del calcio **non** può segnare direttamente una rete calciando la palla con il piede o con le mani;

- > nella categoria: **UNDER 8** è consentito e quindi non considerato fallo, il portiere che riceve il pallone da un compagno e tocca la palla con le mani.
- > nelle categorie: **UNDER 10 e UNDER 12** se il portiere, riceve un passaggio volontario di un compagno non può toccare la palla con le mani ma deve rinviare con i piedi;

nel caso di calcio di rinvio (rinvio dal fondo) la palla dovrà essere calciata con i piedi.

Art. 31 - CALCIO D'INIZIO E DI RIPRESA

Dal calcio d'inizio per il primo e secondo tempo o dalla ripresa del giuoco dopo la segnatura di un goal, contrariamente a quanto previsto dai regolamenti del calcio, **non è concessa la possibilità di realizzare** direttamente una rete. Nel caso il pallone sulla battuta del calcio di inizio finisca direttamente in rete senza essere toccato da un qualsiasi altro calciatore diverso da quello che ha calciato, il gioco dovrà essere ripreso dal portiere con un calcio di rinvio.

Art. 32 - FALLI

- ➤ Cat. UNDER 8: contrariamente a quanto previsto dai regolamenti del calcio tutti i falli sono da considerarsi di prima. È consentito e quindi non considerato fallo il portiere che riceve il pallone da un compagno e tocca la palla con le mani.
- Cat. UNDER 10 UNDER 12: contrariamente a quanto previsto dai regolamenti del calcio tutti i falli sono da considerarsi di prima, tranne quello del portiere che riceve il pallone da un compagno e tocca la palla con le mani.

Art. 33 - CONSEGNA REFERTO GARA

<u>La squadra di Casa</u> dovrà far pervenire il referto di gara (stilato su modelli forniti dal CSI), <u>corredato dalle</u> <u>distinte giocatori di entrambe le squadre</u>, <u>entro la domenica sera della settimana in cui si disputano</u> <u>le gare di campionato</u> (in caso di impossibilità è ritenuta valida la trasmissione di referto e distinte via mail IN FORMATO.pdf all'indirizzo <u>segreteria@csicuneo.it</u>, a cui dovrà seguire la consegna del referto originale).

In caso di mancata consegna nei termini stabiliti, verrà applicata la sanzione di € 5,00 (vedi tabella ammende e tasse art. 40)

Nel caso in cui la partita non sia stata disputata causa impraticabilità del campo, *la squadra di casa* dovrà comunque obbligatoriamente far pervenire il referto gara dove si segnalerà il rinvio della partita per impraticabilità del campo.

Art. 34 - SQUALIFICHE AUTOMATICHE

Il tesserato che venga espulso dal campo **dovrà ritenersi AUTOMATICAMENTE squalificato** per la gara successiva; l'eventuale maggiore sanzione dovrà essere deliberata dall'organo di giustizia competente e pubblicata sul Comunicato Ufficiale "Messaggi Week".

Si ricorda che nei casi di recidività di espulsione diretta (seconda, terza e quarta espulsione), si incorrerà nell'applicazione di una squalifica per una giornata supplementare alla sanzione deliberata dall'organo di giustizia competente. A partire dalla quinta espulsione la recidività comporterà l'applicazione di n° 2 giornate di squalifica supplementare alla sanzione deliberata dall'organo di giustizia competente.

Gli allenatori e i dirigenti o chiunque sia autorizzato a stare in panchina e quindi coloro che sono indicate in distinta, sono tenuti ad osservare le regole sulla disciplina. Le sanzioni elevate dal Direttore di Gara nei loro confronti saranno considerate e giudicate alla stessa maniera di un giocatore, sia in gioco od in panchina.

Art. 35 - SQUALIFICHE PER SOMMA DI AMMONIZIONI

Ai giocatori che abbiano ricevuto, nel corso di gare diverse, quattro ammonizioni viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni. La squalifica dovrà essere scontata solo DOPO la pubblicazione del provvedimento sul comunicato ufficiale "Messaggi Week" OPPURE SU COMUNICAZIONE DIRETTA DELLA SEGRETERIA C.S.I..

TABELLINO RIASSUNTIVO PRATICO PER LE AMMONIZIONI ACCUMULATE

- prima ammonizione: ammonizione;
- seconda ammonizione: ammonizione;
- terza ammonizione: ammonizione con diffida;
- quarta ammonizione: ammonizione con squalifica per 1 gara;
- quinta ammonizione: ammonizione con diffida;
- sesta ammonizione: ammonizione con squalifica per 1 gara;
 DALLA SETTIMA IN POI OGNI AMMONIZIONE EQUIVALE AD UNA SQUALIFICA PER UNA GARA.

Art. 36 – EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1. I provvedimenti disciplinari vengono pubblicati sul Comunicato Ufficiale del C.S.I. di Cuneo "Messaggi Week", e si intendono da tutti conosciuti contestualmente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale stesso. Pertanto la loro efficacia decorre dal GIORNO STESSO della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale.
- 2. Il Comunicato Ufficiale "Messaggi Week" si intende da tutti conosciuto all'atto della sua pubblicazione, che avviene mediante AFFISSIONE DELLO STESSO all'ALBO DEL COMITATO C.S.I. di CUNEO Via E. Filiberto 6, A PARTIRE DALLE ORE 18.00 DI OGNI MARTEDI'.
- 3. Poiché il Comunicato Ufficiale viene anche pubblicato sul sito del CSI di Cuneo www.csicuneo.it ed inviato via mail ai responsabili delle squadre agli indirizzi segnalati obbligatoriamente all'atto dell'iscrizione, in caso di mancato funzionamento del sistema informatico VALE QUANTO STABILITO AL PRECEDENTE PUNTO 2.
- 4. Se prima o dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale si rendesse necessario, per sopravvenuti motivi, effettuare a delle Società e/o atleti delle comunicazioni inerenti lo svolgimento dell'attività sportiva, ivi comprese le deliberazioni assunte dagli Organi di giustizia sportiva nei confronti dei soci e delle Società e in relazione allo svolgimento delle gare, la Segreteria del C.S.I., provvederà ad effettuare tali comunicazioni direttamente agli interessati a mezzo telegramma, fax, e-mail, con comunicazione scritta consegnata a mano oppure con contatto telefonico diretto con il Presidente della Società.
- 5. Nel caso di rinuncia gara e/o mancata presentazione, le eventuali squalifiche di giocatori e dirigenti sono da ritenersi <u>non scontate per la squadra rinunciataria</u>, sono invece da considerarsi scontate quelle della squadra che ha subito la rinuncia e/o la mancata presentazione.

Art. 37 - RECLAMI

I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza (Giudice Unico) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

Le modalità di presentazione reclamo sono contemplate a pag. 148/149 agli art. 66/67/68/69 sul Regolamento Nazionale "Sport in regola 2021" consultabili sul sito <u>www.csi-net.it</u>, alla voce "Attività Sportiva – Doc DTN – Regolamento Nazionale "Sport in regola" (tassa reclamo vedi tabella ammende e tasse art. 40).

Art. 38 - PROCEDIMENTO DI APPELLO

In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dagli organi di prima istanza per l'attività locale (Giudice Unico) è ammessa la proposizione di un appello con un'istanza di parte da presentarsi rispettivamente alla Commissione Giudicante Regionale.

Art. 39 – COMPORTAMENTO

Le società affiliate al C.S.I., i loro tesserati e gli arbitri sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti C.S.I., i provvedimenti e le decisioni assunte dalle C.T., dal Consiglio e dalla Presidenza del Comitato, nonché ad uniformare il loro comportamento al principio generale della lealtà e della correttezza.

Nel rispetto del principio di lealtà e per garantire un corretto svolgimento dei Campionati, le Società Sportive sono obbligate a schierare in campo sempre la migliore formazione possibile. Per migliore formazione possibile si intende la compagine che la Società schiera abitualmente in campo tenuto conto, oltre che delle normali scelte tecniche, anche degli eventuali correttivi di carattere associativo ed educativo che di norma la Società stessa usa fare ne corso dell'intero campionato.

Le società sportive possono essere ritenute responsabili dei fatti commessi dai propri tesserati e sostenitori.

Nel caso in cui l'arbitro individui e riconosca le offense nei suoi confronti siano riconducibili alla società e/o ai tesserati le stesse saranno considerati sotto il profilo sanzionatorio.

Art. 40 – TABELLA AMMENDE E TASSE

TABELLA AMMENDE e TASSE							
Descrizione	Cat. Under 8 – 10 - 12	Cat. Under 14 Allievi- Juniores	Cat. Top Junior - Open				
Posizione irregolare di atleta, dirigenti e tecnici	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	Aumento di € 5,00 ogni volta successiva			
Presentazione in campo di una squadra incompleta	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	Ogni giocatore mancante			
Distinta giocatori irregolare	1.a volta "condizionale"						
	Ogni volta successiva € 5,00	Ogni volta successiva € 8,00	Ogni volta successiva € 10,00				
Falsa dichiarazione sub-judice	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	Aumento di € 10,00 ogni volta successiva			
Tardata presentazione	1.a volta "condizionale"						
	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	2.a volta			
	Aumento di € 5,00 ogni volta successiva	Aumento di € 8,00 ogni volta successiva	Aumento di € 10,00 ogni volta successiva				
Rinuncia gara in tempo utile	//	€ 10,00	€ 10,00				

				Aumento di	
Rinuncia gara fuori				€ 5,00	
tempo utile	€ 10,00	€ 15,00	€ 20,00	ogni volta	
				successiva	
	€ 20,00	€ 30,00	€ 40,00	1.a volta	
Mancata	€ 30,00	€ 40,00	€ 50,00	2.a volta	
presentazione	€ 40,00	€ 50,00	€ 60,00	3.a volta	
Mancanza palloni o	1.a volta "condizionale"				
palloni non	6.5.00	£ 8 00	£ 10 00	Ogni volta	
regolamentari	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	successiva	
Mancata	€ 10,00	€ 10,00	€ 20,00	1.a volta	
disponibilità campo					
di gioco o gravi				Ogni volta	
irregolarità non	€ 20,00	€ 20,00	€ 40,00	successiva	
eliminabili dallo					
stesso Irregolarità del	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	1.a volta	
campo di gioco o	€ 3,00	€ 0,00	€ 10,00	1.a VUILd	
delle sue					
attrezzature per	Aumento di € 5,00	Aumento di € 8,00	Aumento di € 10,00		
incuria della società	ogni volta successiva	ogni volta successiva	ogni volta successiva		
ospitante					
Partecipazione a					
gare di uno	€ 10,00	€ 10,00	€ 20,00		
squalificato o	€ 10,00	€ 10,00	€ 20,00		
sospeso					
Mancanza	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00	1.a volta	
segnapunti	Aumento di € 5,00	Aumento di € 8,00	Aumento di € 10,00		
Errata o incompleta	ogni volta successiva	ogni volta successiva	ogni volta successiva		
compilazione	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00		
referto di gara	C 3,00	C 3,00	C 10,00		
Mancata					
trasmissione del	6.5.00	60.00	640.00		
referto (arbitri –	€ 5,00	€ 8,00	€ 10,00		
squadra)					
Partecipazione a					
gara di atleta di età	//	//	€ 30,00		
inferiore					
Assenza o indisponibilità DAE					
e/o mancanza del					
personale formato					
all'utilizzo (gara	€ 10.00	€ 10.00	€ 10.00		
disputata per					
soluzione in loco					
del problema)					
Assenza o					
indisponibilità DAE					
e/o mancanza del					
personale formato	6.50.00	6.50.00	6.50.00		
all'utilizzo (gara NON disputata per	€ 50.00	€ 50.00	€ 50.00		
mancata soluzione					
in loco del					
problema)					
Tassa Reclamo	€ 60.00	€ 60.00	€ 60.00		
	2 23.00	2 23.00	2 23.00		

TABELLA TASSE SPOSTAMENTI GARA						
Descrizione	Cat. Under 8 (solo per calcio a 5 e calcio a 7)	Cat. Under 10 – Under 12 - Ragazzi Allievi – Juniores – Top Junior - Open	Cat. Open (solo per Calcio a 5 e Calcio a 7)			
Spostamenti gara	€ 10,00 se inserita data del recupero	€ 15,00 se inserita data del recupero	€ 20,00			
	€ 20,00 se non inserita data del recupero	€ 30,00 se non inserita data del recupero				
	Dal secondo spostamento e seguenti tassa pari a € 15,00 se inserita data del recupero	Dal secondo spostamento e seguenti tassa pari a € 20,00 se inserita data del recupero	€ 40,00 a partire dal secondo			
	Dal secondo spostamento e seguenti tassa pari a € 30,00 se non inserita data del recupero	Dal secondo spostamento e seguenti tassa pari a € 50,00 se non inserita data del recupero	spostamento			

Cuneo 1° settembre 2024

<u>La Commissione Tecnica Calcio a 7</u>